

Special Assist

Fiscal
Assist
2014



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

SPECIALE LEGGE DI STABILITÀ 2014 - PARTE SECONDA LE NOVITÀ SULLA FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI

LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

**“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO”
(G.U. SERIE GENERALE N.302 DEL 27.12.13 - SUPPL. ORDINARIO N. 87)**

ENTRATA IN VIGORE: 01/01/14

IUC	
Istituzione dell'Imposta unica comunale (IUC) Istituita l'imposta unica comunale (IUC) Presupposti impositivi: ● possesso di immobili; ● erogazione e fruizione di servizi comunali. La IUC è articolata in più componenti: 1) componente patrimoniale costituita dall'IMU dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 2) componente riferita ai servizi. Quest'ultima si articola: - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; - nella tassa sui rifiuti (TARI), per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.	<i>Art. 1, co. 639 e 640</i>
I criteri per il regolamento comunale sulla IUC Con regolamento il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: ● per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;	<i>Art. 1, co. 682</i>

Special Assist

● per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.	
Dichiarazione IUC I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC, redatta su modello messo a disposizione dal comune, entro il termine del 30/6 dell'anno successivo: ● alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo; ● a quello in cui sono intervenute modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.	<i>Art. 1, co. 684 e 685</i>
IUC e IMU L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.	<i>Art. 1, co. 703</i>
IMU	
Correttivi alla disciplina IMU Apportate modifiche all'art. 13 D.L. n.201/2011, recante la disciplina dell'Imu.	<i>Art. 1 co. 707</i>
Pertinenze - l'Imu non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Possibili assimilazioni all'abitazione principale - i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale: ● l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; ● l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; ● l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi: 1) limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro; 2) oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Altri casi in cui l'IMU non si applica - Essi sono: ● alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ● ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; ● alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; ● a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	

Special Assist

Moltiplicatore per i terreni agricoli - per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore per determinare il valore della base imponibile è pari a 75. Detrazione per l'abitazione principale - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.	
Dal 2014 niente Imu per i fabbricati rurali ad uso strumentale A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imu relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale.	Art. 1, co. 708
IMU deducibile dal reddito d'impresa L'Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20%. Per il periodo d'imposta in corso al 31/12/13, l'aliquota è elevata al 30%. La medesima imposta è indeducibile ai fini Irap. La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/13.	Art. 1, co. 715 e 716
Seconda abitazione nello stesso comune della principale: il 50% del reddito concorre ai fini IRPEF Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%. Tali disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/13.	Art. 1, co. 717 e 718
Dichiarazione IMU telematica Ai fini dell'IMU, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012. Gli altri soggetti passivi dell'Imu possono presentare la dichiarazione, anche in via telematica, seguendo le modalità di cui sopra.	Art. 1, co. 719 e 720
Versamento dell'IMU per gli enti non commerciali Il versamento dell'IMU è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, in 3 rate di cui: ● le prime 2, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'art. 9, co. 3, d.lgs. n. 23/2011, ossia 16/6 e 16/12; ● l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16/6 dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.	Art. 1, co. 721

Special Assist

Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente all'1/1/2014.	
Versamento dell'IMU ad altro comune A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'Imu a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica: ● gli estremi del versamento; ● l'importo versato; ● i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento; ● il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.	<i>Art. 1, co. 722</i>
Versamento IMU di importo superiore al dovuto A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'Imu di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno: ● l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico; ● l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso.	<i>Art. 1, co. 724</i>
Versamento allo Stato dell'IMU spettante al comune A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di Imu, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni. Ciò trova applicazione, a decorrere dall'anno di imposta 2012, anche nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di Imu, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata.	<i>Art. 1, co. 725 e 726</i>
Versamento al comune dell'IMU spettante allo Stato A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di Imu, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.	<i>Art. 1, co. 727</i>
Niente sanzioni per l'insufficiente versamento IMU per il 2013 se si regolarizza entro la prima rata 2014 Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della 2° rata Imu dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della 1° rata dovuta per l'anno 2014.	<i>Art. 1, co. 728</i>

Special Assist

Abrogazioni nella disciplina IMU Apportate modifiche all'art. 8 del d.lgs. n. 23/2011; in particolare è stato soppresso il co. 3 che: ● definiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; ● escludeva dall'IMU le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. È stato abrogato anche il co. 7 che accordava ai comuni la possibilità di prevedere la riduzione fino alla metà dell'aliquota per gli immobili non costituenti abitazione principale (nei casi e alle condizioni ivi previsti).	<i>Art. 1, co. 713.</i>
Versamento della differenza IMU sull'abitazione principale È differito al 24/1/14 il versamento del 40% dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'Imu risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile, in precedenza fissato per il 16/12/13.	<i>Art. 1, co. 680</i>
TASI	
Presupposto TASI Il presupposto d'imposta della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale (come definita ai fini Imu), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.	<i>Art. 1, co. 669</i>
Esclusioni Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.	<i>Art. 1, co. 670</i>
Soggetti obbligati Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le seguenti unità immobiliari: ● fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale (come definita ai fini Imu); ● aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.	<i>Art. 1, co. 671 - 674, 681</i>
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, ossia il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, l'imposta è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.	

Special Assist

Base imponibile La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imu.	Art. 1, co. 675
Aliquota applicabile L'aliquota di base della TASI è dell'1 per 1.000. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ● ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; ● determinare l'aliquota (aumentarla) rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/13, fissata al 10,6 per 1.000 e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per 1.000. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l'1 per 1.000.	Art. 1, co. 676
Riduzioni ed esenzioni Il comune con regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: ● abitazioni con unico occupante; ● abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; ● locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; ● abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero; ● fabbricati rurali ad uso abitativo; ● superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.	Art. 1, co. 679
Dichiarazione TASI Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.	Art. 1, co. 687
TARI	
Presupposto TARI Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.	Art. 1, co. 641
Esclusioni Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.	Art. 1, co. 641
Soggetti obbligati Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.	Art. 1, co. 642

Special Assist

Base imponibile La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati dichiarata o accertata ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Si tratta, tuttavia di una soluzione temporanea nelle more dell'attivazione di una procedura di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria. A regime la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80% di quella catastale; le nuove superfici imponibili saranno poi comunicate dai comuni ai contribuenti. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.	Art. 1, co. 645 - 649
Obbligazione tributaria La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.	Art. 1, co. 650
Se il servizio di raccolta non è adeguato l'imposta si riduce L'imposta è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di: ● mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti; ● effettuazione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento; ● interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, a condizione che tali disservizi abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.	Art. 1, co. 656 e 657
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.	
Raccolta differenziata Nella modulazione della tariffa devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.	Art. 1, co. 658
Riduzioni tariffarie Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: ● abitazioni con unico occupante; ● abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; ● locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; ● abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero; ● fabbricati rurali ad uso abitativo; ● ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle sopra indicate.	Art. 1, co. 659 e 660
Rifiuti avviati al recupero Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.	Art. 1, co. 661

Special Assist

Occupazione temporanea di spazi pubblici Per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente (ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare), con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera, determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 %. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto per tali soggetti con il pagamento della TARI, da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria (a partire dalla data di entrata in vigore della stessa).	Art. 1, co. 662 - 664
In caso di misurazione puntuale dei rifiuti I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.	Art. 1, co. 668
Dichiarazione TARI Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale (TIA 1/TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).	Art. 1, co. 686.
Versamenti TASI e TARI Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 d.lgs. n.241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo (almeno 2 rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI). È, comunque, consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16/6 di ciascun anno.	Art. 1, co. 688
TARES	
Addio TARES Abrogato dall'1/1/14 l'art.14 D.L. n.201/2011, che ha istituito, a decorrere dall'1/1/13 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.	Art. 1, co. 704
Versamento della maggiorazione Tares 2013 Resta, comunque, da pagare, nonostante l'abrogazione dal 2014, la maggiorazione standard del Tares per il 2013. A tal fine è stata fissata al 24/1/14, la data per il versamento della maggiorazione standard della TARES, ove non eseguito entro il 16/12/13. I comuni devono inviare ai contribuenti il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.	Art. 1, co. 680
Accertamento e riscossione del TARES Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione Tares di cui all'art. 14, co. 13, D.L. n. 201/2011 (pari a 0,30 euro per mq), si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni.	Art. 1, co. 705

Special Assist

ACCERTAMENTO E SANZIONI IUC**Accertamento**

Il funzionario comunale responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 1, co. 693 e
694

Sanzioni

Relativamente all'UIC le sanzioni previste sono le seguenti. In caso di:

- omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997;
- omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Art. 1, co. 695 - 700

Le sanzioni di cui sopra sono ridotte a 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Il comune può deliberare, con il regolamento, circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

IMPOSTA DI SCOPO**Resta salva l'imposta di scopo**

I comuni potranno istituire con regolamento l'imposta di scopo in base all'art. 1, co. 145, legge n. 296/2006, destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149, e all'art. 6 d.lgs. n. 23/2011.

Art. 1, co. 706

TRIBUTO PROVINCIALE**Tributo provinciale**

Continua ad applicarsi il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 d.lgs. n.504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 1, co. 666

IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA**Imposta municipale secondaria dal 2015**

Con una modifica all'art. 11 d.lgs. n. 23/2011, è stata fissata dall'anno 2015 la decorrenza per l'introduzione dell'imposta municipale secondaria, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 1, co.714